

**CODICE DEONTOLOGICO FORENSE -- modifica Art. 25-bis -- comunicazione ai  
COA**

presidenza@consigionazionaleforense.it <presidenza@consigionazionaleforense.it>

mar 07/05/2024 14:46

A:coa@consigionazionaleforense.it <coa@consigionazionaleforense.it>

📎 1 allegati (211 KB)

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE - modifica Art. 25-bis - comunicazione ai COA (7-5-2024).pdf;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
- 7 MAG. 2024
N° 1733/26 f

*Ill.mi Signori*

**PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

Oggetto : **CODICE DEONTOLOGICO FORENSE -- modifica Art. 25-  
bis**

*Ill.mi Signori Presidenti,*

per incarico del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv.  
Francesco Greco, si trasmette alle Vostre cortesi attenzioni l'unita  
comunicazione relativa all'oggetto.

Con i migliori saluti,

*ezio germani*



**Consiglio Nazionale Forense**

*Affari Generali*

*- ezio germani -*

*tel. 06.977488 - fax: 06.97748829*

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso. L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente  
Avv. Francesco Greco

Roma, 7 maggio 2024

via e.mail

Ill.mi Signori  
PRESIDENTI DEI  
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
L O R O S E D I

Oggetto : MODIFICA AL CODICE DEONTOLOGICO IN MATERIA DI EQUO COMPENSO

Ill.me/i Signore/i Presidenti,

per opportuna conoscenza e per la più ampia diffusione tra gli iscritti, desidero segnalarVi che nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 3 maggio 2024, è stata pubblicata la modifica al Codice Deontologico Forense in materia di equo compenso (nuovo art. 25 bis), adottata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 275, del 23 febbraio 2024.

Si segnala inoltre che la norma entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Di seguito, si trascrive il testo pubblicato e, per maggiore utilità, si indica il link alla relativa pagina della Gazzetta Ufficiale: ([link](#)).

**" Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso**

1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento."

Con i migliori saluti,

IL PRESIDENTE  
Avv. Francesco Greco